



Osservazioni di Plenitude al Documento per la Consultazione 45/2022/R/eel

“Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti”

Milano, 9 marzo 2022



Il presente documento contiene le osservazioni di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (di seguito Plenitude) al Documento per la Consultazione 45/2022/R/eel *“Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti”* (di seguito: DCO).

Osservazioni generali

Plenitude accoglie positivamente il presente DCO che, partendo dalla disciplina già vigente per il Servizio a Tutele Graduali per le piccole e medie imprese (di seguito STGpmi) presenta proposte evolutive della stessa per definire la regolazione del Servizio a Tutele Graduali per le microimprese (di seguito STGmi) e le regole per la sua assegnazione.

Nelle Osservazioni generali affrontiamo i **principali elementi di criticità** del disegno illustrato nel DCO, per poi affrontare le proposte di dettaglio:

- Così come avevamo osservato per il STGpmi, anche **il disegno del STGmi non contiene a nostro avviso sufficienti stimoli per il cliente ad abbandonare il servizio per entrare nel mercato libero**: così come configurato nel DCO, infatti, il STGmi non è in grado di fornire dei segnali di prezzo adeguati a disincentivare i clienti ivi riforniti a permanere nel servizio, e rischia addirittura di creare le condizioni per cui i clienti possano opportunisticamente ricadere in questo meccanismo per accedere a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero trovare sul mercato libero. Ci si dovrebbe a nostro avviso concentrare sulla strutturazione di un servizio di ultima istanza più che sulla prosecuzione – in altre vesti – della maggior tutela. In questo senso sarebbe utile la previsione di un aumento graduale del prezzo pagato dal cliente finale in misura crescente rispetto al tempo di permanenza del servizio, in analogia con quanto previsto per gli altri servizi di ultima istanza. Inoltre, la durata del STGmi ipotizzata in 4 anni non risulta condivisibile: così come osservato nella consultazione dedicata al STGpmi, riteniamo che con l’adozione di questo modello alla fine del periodo di affidamento sussiste il concreto rischio che pressoché lo stesso numero di clienti approdati al servizio passerebbe inerzialmente ai nuovi aggiudicatari, senza nessun abbrivio per il libero mercato; si avrebbe quindi una sostanziale prosecuzione di un servizio “gemello” rispetto alla maggior tutela. Inoltre un sistema di transizione al libero mercato della durata di 4 anni, non può che comportare maggiori costi per il sistema e a ricaduta sulle offerte degli operatori,

causati dall'incertezza e dai relativi oneri a carico del venditore che acquisisce un cliente non in via definitiva ma che dopo quattro anni potrebbe perdere: si ribadisce quindi la preferenza per un sistema di superamento definitivo della tutela, nel quale al termine dei 4 anni i clienti ancora attivi nel servizio vengano passati a mercato libero dallo stesso esercente tramite con un contratto standard (ad esempio utilizzando l'offerta PLACET); questo diverso disegno del servizio consentirebbe anche di utilizzare una diversa modalità di assegnazione dello stesso, come si dirà più avanti.

- Un altro aspetto riguarda i **requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali**. Su questo fronte riteniamo che il requisito di ammissione alle imprese che al 31 dicembre 2021 hanno rifornito almeno 50.000 POD sia da ritenersi inadeguato per il STGmi considerata la numerosità dei clienti potenziali da attivare nel servizio (che potrebbe arrivare a 10 volte tanto), riteniamo infatti che una soglia così bassa possa rappresentare un rischio per tutto il sistema in caso di incapacità dell'aggiudicatario a gestire un aumento così considerevole del proprio portafoglio clienti e proponiamo di aumentarla (come dettagliato meglio nelle singole risposte). Inoltre non riteniamo opportuno estendere la possibilità di partecipare ad operatori attivi solo nel mercato della vendita gas e non già attivi (con la dovuta soglia dimensionale) anche sul mercato elettrico, in considerazione del fatto che le dinamiche di mercato, la tariffazione dei servizi regolati e la struttura del prezzo pagato dal cliente sono profondamente diverse: non riteniamo opportuno che venga affidato un servizio di ultima istanza ad un operatore che finora non abbia ritenuto opportuno affiancare alla propria offerta di gas anche l'energia elettrica. Infine, riteniamo troppo basso l'ammontare della garanzia bancaria a carico dell'assegnatario del STGmi per ogni area aggiudicata. Al fine di selezionare solo gli operatori dotati di una capacità finanziaria adeguata a poter esercire il servizio, è a nostro avviso opportuno aumentare l'ammontare delle garanzie presentate dagli aggiudicatari; in particolare si potrebbe valutare, come avviene in altri ambiti la quantificazione di una garanzia parametrata al differenziale tra il prezzo base d'asta (il "prezzo corrente" per il primo turno d'asta) e il prezzo di aggiudicazione: quanto maggiore sarà la differenza, tanto maggiori dovranno essere le garanzie.
- Per quanto riguarda **l'assetto del servizio**, così come già osservato in risposta alla consultazione che ha portato all'istituzione del STGpmi, non si condivide l'orientamento che prevede la stipula da parte dell'aggiudicatario di un contratto di trasporto e dispacciamento separato per i pod serviti nel STGmi: riteniamo che la previsione possa essere disincentivante per gli operatori di mercato libero, dati gli aggravii operativi, e non comporti particolari vantaggi in

termini di monitoraggio dato che i pod forniti nel servizio saranno comunque mappati sulla filiera, anche senza la previsione di un contratto di dispacciamento e trasporto ad hoc. Inoltre, non si condivide la mancata previsione di un meccanismo di reintegro della morosità per i clienti non disalimentabili (maggiori spunti sono forniti nelle osservazioni di dettaglio).

- Relativamente al **processo di formazione del prezzo di aggiudicazione in fase di gara**, sulla base dell'esperienza acquisita nelle gare per l'assegnazione del STGpmi, riteniamo che il meccanismo di gara dovrebbe essere disegnato in modo da prevenire sia la formazione di prezzi eccessivamente bassi, o addirittura negativi, che rischiano di risultare insostenibili nel lungo termine da parte degli aggiudicatari, sia l'appiattimento delle offerte su un unico valore che porterebbe a meccanismi di estrazione a sorte, che riteniamo essere di nessuna utilità per il sistema. Invece il criterio di aggiudicazione proposto nel DCO ("multiround simultaneous ascending clock auction") non è a nostro avviso idoneo all'assegnazione di un portafoglio clienti di queste dimensioni e con queste caratteristiche. In particolare:
 - la procedura prevista che consente l'abbassamento indefinito delle offerte può portare, visto quanto già successo nella gara per il STGpmi, all'appiattimento delle offerte sul valore zero, che porterebbe a meccanismi di estrazione a sorte, o addirittura a offerte negative, vista la mancata previsione di un floor; offerte che possono essere sostenute, realisticamente, o dagli incumbent che possono scontare la perdita dei clienti, oltre ai costi di acquisizione degli stessi, oppure da operatori opportunistici a forte rischio di default e di ricadute sul sistema; questo meccanismo è ancora più critico se consideriamo che, mentre per il STGpmi si offriva su una base di prezzo che comprendeva – almeno in linea di principio- tutte le voci di costo della bolletta, in questo caso la base di prezzo su cui viene presentata l'offerta esclude completamente i costi di commercializzazione, quindi la quota fissa a remunerazione dell'attività di vendita, che diventa oggetto di offerta: in caso di prezzo di aggiudicazione pari a zero il cliente pagherebbe un prezzo più basso di quello di maggior tutela (questo avverrebbe anche in caso di prezzo di aggiudicazione >0 ma $<PCV$);
 - la procedura, a nostro avviso inspiegabilmente, non riconosce il valore di mercato dei portafogli clienti e non estrae a pubblica utilità la stessa rendita che è alla base di ogni transazione riguardante rami di azienda della vendita; si ritiene che una procedura che prevedesse invece un'asta al rialzo rispetto ad un valore base (con mantenimento del portafoglio clienti, senza la "scadenza" dei 4 anni) permetterebbe:

- di assegnare ad operatori finanziariamente ed economicamente solidi i clienti, procedendo ad una assegnazione con risultato certo.
- al sistema di estrarre dagli operatori la rendita del risultato di asta del valore dei clienti; rendita che, in particolare in questo periodo, potrebbe essere validamente utilizzata per operazioni anti inflazionistiche e per coprire i sunk costs degli operatori del servizio di maggior tutela;
- ai clienti di mantenere lo stesso prezzo della maggior tutela, salvo applicazione, sempre a vantaggio del sistema di elementi di prezzo crescenti per incentivarli ad uscire dal mercato della tutela.

Un meccanismo di garanzie crescenti come quello sopra proposto permetterebbe quindi di ridurre tale rischio, in quanto responsabilizzerebbe maggiormente i partecipanti alle gare alla pianificazione delle proprie strategie di offerta e garantirebbe maggiori tutele per il sistema. In aggiunta a tale meccanismo, si ritiene comunque opportuno prevedere l'applicazione di un floor al prezzo d'asta.

- Relativamente alle **tempistiche di attuazione**, riteniamo molto sfidante il percorso che dal DCO porterà alle gare di assegnazione dei clienti e successivamente all'attivazione del STG. È preferibile che le gare di assegnazione si svolgano entro la fine del Q3 2022, idealmente nel mese di settembre, così da lasciare agli aggiudicatari almeno 3 mesi interi per espletare tutte le operazioni necessarie in vista dell'attivazione del servizio il 1° gennaio 2023. In ogni caso, qualora le procedure di assegnazione – per qualunque motivo – dovessero subire dei ritardi sarebbe da prevedere (come è stato fatto per il STGpmi) un periodo transitorio ad esercente invariato prima dell'entrata in esercizio del nuovo servizio.

Osservazioni ai singoli spunti di consultazione

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?

Con riferimento alle condizioni di attivazione del servizio, si richiede di specificare meglio il perimetro di applicazione del STGmi, ed in particolare si chiede conferma che all'interno dello stesso ricadano tutte le utenze BTAU che rientrano nella definizione di

microimprese (*“clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro”*), compresi:

- i servizi generali condominiali (servizi generali in edifici con più di due unità immobiliari),
- le c.d. pertinenze (applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, dove l’utilizzo avviene in un punto di prelievo diverso dall’abitazione),
- le ricariche di veicoli elettrici private con pod dedicato (applicazioni relative all’alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici dove l’utilizzo avviene in un punto di prelievo diverso dall’abitazione).

Si tratta infatti di casistiche che non rientrano nella definizione di clienti domestici di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV e che quindi, letteralmente, rientrerebbero nell’ambito del STGmi.

Si condividono gli strumenti posti a tutela del credito proposti in consultazione, ma si evidenzia la necessità di prevedere anche il meccanismo di reintegro degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili, come previsto per l’attuale STGpmi.

Q3. Si condivide la proposta di permettere all’esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell’ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi? Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta

Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative indicando eventualmente le soluzioni alternative.

Diversamente da quanto previsto nel STGpmi, la presente consultazione intende prevedere un obbligo in capo all’esercente il STGmi di stipulare due distinti contratti per i servizi di dispacciamento e trasporto con riferimento ai rispettivi punti di prelievo del mercato libero e del STG, nonché permettere ai futuri esercenti di avvalersi di un’impresa terza (non soltanto appartenente allo stesso gruppo societario) in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio. Plenitude non condivide tale impostazione.



Dal punto di vista operativo, infatti, l'identificazione dei clienti che accedono al servizio nonché l'individuazione delle uscite ed entrate dal servizio possono essere monitorate con gli strumenti già esistenti, senza la necessità di introdurre appesantimenti operativi per gli operatori che deriverebbero dalla necessità di sottoscrivere e gestire un doppio contratto di dispacciamento e trasporto. Gli impatti in termini di oneri gestionali ed i tempi per l'implementazione potrebbero scoraggiare dalla partecipazione operatori di mercato libero a favore degli incumbent.

Con riferimento alla possibilità di avvalersi di imprese terze per i servizi di dispacciamento e/o trasporto, sebbene Plenitude condivida l'obiettivo dell'Autorità di voler ampliare il numero di potenziali partecipanti alle gare e pertanto il grado di potenziale concorrenza, la soluzione proposta comporterebbe a nostro avviso un frazionamento inopportuno delle responsabilità e delle esposizioni finanziarie tra i vari attori della filiera, tenuto conto anche dello scenario energetico particolarmente severo nella tenuta finanziaria degli operatori del sistema. Riteniamo quindi preferibile circoscrivere il perimetro dei possibili soggetti ammissibili nella figura di "mandatari" a imprese facenti parte dello stesso gruppo societario.

Indubbiamente, la soluzione prospettata dall'Autorità mira ad ammettere alle gare anche eventuali operatori che operano come mere controparti commerciali ovvero che sono prevalentemente attivi nel mercato del gas naturale, tuttavia si evidenzia al riguardo la necessità di temperare anche i più alti interessi della tutela del consumatore e della efficienza del sistema. Occorre infatti considerare che la partecipazione alle gare da parte dei soggetti attivi esclusivamente nel mercato del gas naturale comporta per gli stessi l'implementazione di numerose modifiche sul sistema di fatturazione (in considerazione delle differenti voci espresse) e la necessità di sviluppare specifiche competenze al fine di poter garantire una gestione efficiente del sistema elettrico di tutele gradualmente. Pertanto la Società ritiene necessario mantenere stringenti garanzie e requisiti minimi professionali per la partecipazione alle future gare di assegnazione.

In ogni caso, riteniamo che nel caso in cui un partecipante alla procedura si avvalga di un soggetto terzo per i contratti di dispacciamento e trasporto, qualora tale soggetto dovesse partecipare esso stesso alla gara in qualità di controparte commerciale, il limite massimo delle 4 aree dovrebbe essere calcolato in maniera cumulata per entrambi i soggetti.

Per quanto riguarda il trattamento dei casi di indisponibilità sopravvenuta di un aggiudicatario, riteniamo che la continuità della fornitura in caso di indisponibilità degli

esercenti il STG avvenga alle condizioni economiche offerte dal nuovo esercente e non, invece, a quelle applicate dall'esercente precedente.

Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.

Condividiamo la proposta, ferme restando le osservazioni espresse in premessa sulla formazione del prezzo, volte a scongiurare il rischio di prezzi di aggiudicazione non sostenibili.

Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro δ in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.

Q9. Si condivide che il corrispettivo CPSTGM sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.

Si condividono le proposte, ferme restando le considerazioni espresse in premessa relative alla necessità di incentivare il trasferimento dei clienti del STGmi al mercato libero, attraverso l'applicazione di prezzi crescenti nel tempo di permanenza nel servizio.

Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?

Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta.

Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Plenitude condivide la posizione dell'Autorità volta a prevedere come remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio anche una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara a mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi individuato dall'Autorità. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il STGpmi, l'Autorità ha evidenziato che non intende introdurre, nell'ambito del servizio STG, un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili argomentando che tale

decisione è dettata dal *“numero molto contenuto di clienti non disalimentabili presenti rispetto al totale di quelli che saranno messi all’asta (circa lo 0,4% del totale) tale da non giustificare, sotto il profilo dei relativi oneri amministrativi, l’implementazione e la gestione di siffatto meccanismo, a differenza di quanto fatto per gli altri servizi di ultima istanza”*. La soluzione prospettata non risulta tuttavia condivisibile, né risulta condivisibile la motivazione, in quanto il dato dello 0,4% che viene considerato dall’Autorità potrebbe risultare ben più alto al momento dell’avvio del servizio (considerando che durante l’anno corrente molti clienti potrebbero scegliere di passare al mercato libero, anche in conseguenza della tendenza al rialzo dei prezzi regolati) e potrebbe anche incrementare notevolmente negli anni a seguito del progressivo svuotamento del servizio.

Una simile situazione comporterebbe inoltre che gli operatori che intendono partecipare alle gare dovrebbero inserire nel prezzo di gara anche il costo della morosità dei clienti non disalimentabili (morosità di valore considerevole visto che, del tutto verosimilmente, si protrarrebbe per tutti i 4 anni di durata del servizio), costo che – invece di essere socializzato fra tutti i clienti del sistema elettrico – ricadrebbe unicamente sui clienti disalimentabili serviti nel STGmi.

Chiediamo quindi di prevedere un meccanismo di compensazione relativo ai crediti dei clienti non disalimentabili.

Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Q15. Si concorda con l’orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell’attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Q14-15: Condividiamo la proposta di prevedere l’invio da parte dell’esercente il STGmi di due comunicazioni sull’attivazione del servizio: una prima comunicazione entro 7gg dalla ricezione della comunicazione da parte del SII dell’avvenuta attivazione e una seconda comunicazione in bolletta; così come condividiamo la proposta di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informare i clienti della prossima attivazione del STGmi, questo in considerazione del fatto che i clienti sono spesso poco informati sull’esistenza di questi servizi e riteniamo che delle comunicazioni anche preventive all’attivazione del servizio possano diminuire i casi di reclamo.

Inoltre, riteniamo fondamentale che sia avviata una campagna informativa istituzionale ad hoc per avvisare e informare le microimprese della cessazione del servizio di tutela

dal 1° gennaio 2023 e dell'attivazione del STG, che determinerà il passaggio a un nuovo fornitore con condizioni economiche differenti.

Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?

Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.

Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.

Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.

Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

Plenitude condivide i requisiti di puntualità di pagamento proposti.

Con riferimento ai requisiti dei partecipanti in termini di mercato servito e possibilità di avvalersi di un soggetto terzo per i contratti di dispacciamento e trasporto si rimanda a quanto rappresentato nelle osservazioni generali relativamente ai seguenti aspetti:

- contrarietà ad ammettere le controparti commerciali che si avvalgono di soggetti extra-gruppo per i contratti di dispacciamento e trasporto;
- contrarietà all'inclusione fra i partecipanti di operatori non già attivi nel mercato elettrico;
- contrarietà all'obbligo per gli aggiudicatari di sottoscrivere contratti di dispacciamento e trasporto dedicati ai pod forniti nel STGmi (separati da quelli per i pod forniti sul mercato libero);

- necessità di aumentare la soglia dimensionale degli operatori ammessi, come dettagliato di seguito.

Si ritiene in particolare che la soglia di 50.000 punti di prelievo sia un limite troppo basso in considerazione della quantità di clienti che potrebbero essere assegnati al termine delle gare. Considerando infatti l'ipotesi di un operatore che riesce ad aggiudicarsi 4 aree e che ciascuna delle aree aggiudicate contenga un bacino clienti pari a circa 150.000, deve ammettersi la possibilità per un operatore di vedersi aggiudicato al termine delle procedure concorsuali un portafoglio di quasi 600.000 clienti. Questa circostanza, a nostro avviso, potrebbe mettere a rischio la possibilità di gestione del sistema da parte di un operatore abituato a gestire un portafoglio di 50.000 punti prelievo.

Pertanto si ritiene che il limite dovrebbe essere aumentato da 50.000 a 100.000.

In alternativa a questa soluzione, si propone di mantenere un limite di ingresso di 50.000 punti di prelievo serviti per partecipare alla gara ma prevedendo la possibilità di presentare offerte in più aree in ragione di una soglia crescente in termini di punti serviti, ad esempio secondo questo schema:

- almeno 50.000 pod -> possibilità di offrire solo su 1 area
- almeno 100.000 pod -> possibilità di offrire su max 2 aree
- almeno 150.000 pod -> possibilità di offrire su max 3 aree
- almeno 200.000 pod -> possibilità di offrire su max 4 aree.

Per quanto concerne la previsione dell'Autorità volta ad introdurre un obbligo in capo agli aggiudicatari di presentare una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse finanziarie e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio al numero di clienti acquisiti, riteniamo tale adempimento ridondante e suscettibile di misinterpretazioni e possibili contenziosi. Dato che i requisiti per l'ammissione alla gara devono essere pre-verificati, non ci è chiara l'utilità di un adempimento come quello proposto, da espletare ad aggiudicazione già avvenuta. Si chiedono quindi maggiori chiarimenti per quanto concerne l'ambito di applicazione e le modalità in cui deve essere adempiuto tale obbligo.

Relativamente alle garanzie bancarie si rimanda a quanto rappresentato nelle osservazioni generali sull'opportunità di aumentare l'importo delle garanzie.

Comunque, e in ogni caso, riteniamo necessario che gli utenti del dispacciamento che, direttamente o indirettamente per il tramite di controparti commerciali, risultino assegnatari di uno o più lotti debbano procedere anche all'adeguamento delle garanzie verso gli operatori logistici (Terna e i distributori) per un importo pari ad almeno l'80% dei quantitativi annui sottostanti entro 15 giorni dall'assegnazione dei lotti stessi e

comunque almeno un mese prima della decorrenza del servizio. Il mancato adeguamento/ versamento dovrebbe annullare l'assegnazione dei lotti a tali operatori. Inoltre, si richiede di chiarire meglio le modalità di calcolo della penale prevista al punto 4.21 da applicare, in aggiunta all'escussione della garanzia, in caso di decadenza dall'incarico dell'esercente.

Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregara? Motivare la risposta.

Riteniamo importante, come proposto nel DCO, che le informazioni siano inviate ai partecipanti circa 3 mesi prima dello svolgimento dell'asta. È importante che, sia in occasione delle gare che a gare eseguite in attesa dell'avvio del STGmi, si fornisca un dato il più aggiornato possibile sui valori di unpaid ratio delle singole aree territoriali.

Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno $t+1$ non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?

Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?

Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.

Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?

Nel ribadire con forza il potenziale distorsivo e i rischi concreti ed ineliminabili di default di cui alla procedura proposta di multiround simultaneous ascending clock auction, come espresso nelle osservazioni generali, a nostro avviso è possibile intervenire modificando la soluzione con alcuni interventi migliorativi:

- prevedere un meccanismo secondo cui la quantificazione della garanzia venga parametrata al differenziale tra il prezzo base d'asta (il "prezzo corrente" per il primo turno d'asta) e il prezzo di aggiudicazione: tanto maggiore la differenza tra i due valori, tanto maggiori sarebbero le garanzie che l'operatore dovrebbe versare in caso di aggiudicazione di una o più aree;

ciò per contenere il rischio di offerte a prezzi eccessivamente bassi che potrebbero risultare insostenibili;

- fissare di un floor al prezzo d'offerta, che non sia però reso noto ai partecipanti ex ante (in modo da non incentivare la corsa al floor con conseguente aggiudicazione tramite estrazione a sorte),
- fissare un limite massimo di sessioni, anche questo non noto ex ante;
- rendere noti i criteri per la quantificazione e la riduzione di turno in turno del prezzo corrente per l'asta.

Per quanto riguarda le due opzioni proposte per limitare il rischio che non ci sia alcun partecipante attivo disposto ad offrire al prezzo corrente ad un turno successivo al primo, si propende per la soluzione illustrata al punto 4.52, che prevede la possibilità per gli esercenti di offrire un prezzo intermedio; invece la soluzione illustrata al punto 4.55 e basata sull'eligibility del partecipante, comporta il rischio che un operatore venga sorteggiato come aggiudicatario temporaneo per un'area per la quale non intendeva presentare offerte ed eventualmente se la aggiudichi.

Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Sulla durata del servizio si rimanda a quanto rappresentato nelle osservazioni generali.

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.

Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.

Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta

Tenendo conto della data del 1° gennaio 2023 prevista dalla normativa, le tempistiche per il completamento del procedimento, la raccolta e la messa a disposizione delle informazioni pre-gara, lo svolgimento delle aste e per l'attivazione del servizio sono estremamente sfidanti. È importante che agli assegnatari del servizio venga garantito un periodo di tempo congruo per prepararsi all'acquisizione di un numero considerevole di nuovi clienti ed essere pronti al 1° gennaio 2023. Riteniamo quindi preferibile che le aste si tengano entro settembre 2022.



Per le informazioni pre gara condividiamo la messa a disposizione almeno 3 mesi prima dello svolgimento dell'asta.

In ogni caso la messa a disposizione delle informazioni post-gara utili per l'attivazione del STG dovrà avvenire nel minor tempo possibile dopo la chiusura delle gare.